



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO**

Settore Affari Generali

Servizio Supporto Organi

## DECRETO RETTORALE

MP/LG

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:*

*Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,*

*Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

**Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento del Centro Laboratori di Ingegneria**

IL RETTORE

RICHIAMATO lo Statuto ed in particolare:

- l'art. 34 comma 1 che, nell'ambito delle strutture per la didattica, la ricerca e la terza missione dell'Ateneo, prevede alla lettera alla lettera f) le *Strutture speciali*, già *Centri di Ateneo* secondo l'articolo 33 del previgente Statuto;
- l'art. 46 *Strutture speciali* che disciplina le modalità di istituzione delle strutture speciali con finalità proprie di alta formazione, ricerca e generazione di valore pubblico, individua quali organi la Giunta e il Direttore e demanda ad un regolamento le modalità di istituzione, funzionamento, costituzione degli organi e le loro funzioni;

RICHIAMATE la delibera del Senato accademico del 15.9.2025 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.9.2025 che:

- hanno definito quali, fra gli *ex Centri di Ateneo* al momento attivi, rispondono ai requisiti indicati dall'articolo 46 dello Statuto, facendo rientrare il "Centro Laboratori di Ingegneria" nella fattispecie della Struttura speciale;
- hanno dato mandato agli uffici di riferimento di dotare ogni struttura speciale di un proprio Regolamento per disciplinare le modalità di istituzione, funzionamento, costituzione degli organi e loro funzioni;
- hanno stabilito che il *Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo*, emanato con D.R. Rep. n. 256/2016 del 24.5.2016 - da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 423 del 9.9.2020, ancora in vigore per le predette strutture, verrà disapplicato da ogni Struttura speciale all'atto di adozione del proprio regolamento;

DATO ATTO che la Giunta del Centro Laboratori di Ingegneria nella seduta del 26 novembre 2025 ha approvato il *Regolamento del Centro Laboratori di ingegneria*, in attuazione delle disposizioni dello Statuto e delle deliberazioni del Senato Accademico del 15.9.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 16.9.2025;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 15.12.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 16.12.2025 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole e approvato il testo del *Regolamento del Centro Laboratori di Ingegneria*;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1

È emanato il **Regolamento del Centro Laboratori di Ingegneria**, nel testo approvato dal Senato Accademico del 15.12.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 16.12.2025 e allegato al presente decreto.



Art. 2

Il **Regolamento del Centro Laboratori di Ingegneria** entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione *Albo di Ateneo*.

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del **Regolamento del Centro Laboratori di Ingegneria** il *Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo* viene disapplicato nei confronti del Centro Laboratori di Ingegneria.

Art. 4

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: <https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti>.

*Bergamo, come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE  
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A  
All'Albo di Ateneo

REGOLAMENTO  
STRUTTURA SPECIALE  
“Centro Laboratori di Ingegneria”

**Sommario**

<b>Articolo 1 - Ambito di applicazione .....</b>	<b>1</b>
<b>Articolo 2 – Finalità .....</b>	<b>1</b>
<b>Articolo 3- Gestione economica .....</b>	<b>1</b>
<b>Articolo 4 – Struttura e funzioni.....</b>	<b>2</b>
<b>Articolo 5 - Laboratori e pertinenze del Centro.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 6 - <i>Finanziamento del Centro</i> .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 7- Rapporti con i Dipartimenti e altri Centri di Ateneo .....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 8- Servizi generali a sostegno dei Laboratori.....</b>	<b>4</b>
<b>8.1 Sistema di sicurezza e protezione nei laboratori.....</b>	<b>4</b>
<b>8.2 Manutenzione delle apparecchiature .....</b>	<b>4</b>
<b>8.3 Officina di supporto .....</b>	<b>4</b>

**Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica al Centro Laboratori di Ingegneria, già costituito con Decreto Rettorale Rep. n. 736 /2014 Prot. n. 39674 /VI/8 del 23.12.2014, su proposta del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione, e del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, per la gestione e valorizzazione dei laboratori sperimentali di ingegneria, ora Struttura Speciale.

**Articolo 2 – Finalità**

1. Il Centro è preposto all'attività di gestione dei servizi finalizzati all'uso degli spazi e delle attrezzature sperimentali esistenti presso i Laboratori, a supporto dell'attività di ricerca dei gruppi in essi attivi.
2. Il Centro, in accordo con gli organi dell'Ateneo e i Dipartimenti, favorisce l'attuazione di politiche di sviluppo delle strutture sperimentali per la ricerca e promuove:
  - il miglior utilizzo delle risorse e delle competenze presenti nei laboratori dei Dipartimenti di Ingegneria;
  - azioni efficaci volte a garantire, ai docenti e ricercatori, l'accesso a strutture scientifiche per la ricerca sperimentale aggiornate ed efficienti;
  - lo sviluppo di servizi generali e specifici a sostegno dell'attività sperimentale dei laboratori e della gestione di attrezzature e strumentazioni complesse;
  - l'utilizzazione delle proprie attrezzature per attività di servizio alle imprese e al mondo produttivo, con l'istituzione di specifici servizi e il potenziamento di quelli già esistenti;
  - il coordinamento delle attività negli spazi comuni e condivisi da più gruppi di ricerca.
3. Nei limiti di quanto stabilito dai regolamenti di Ateneo, il Centro può avviare iniziative di promozione dei laboratori e sviluppo di attività congiunte con il mondo industriale per l'acquisto di grandi attrezzature utili per la ricerca e per fornire, alle aziende, servizi qualificati e avanzati.

**Articolo 3- Gestione economica**

1. Il Centro è sostenuto con risorse derivanti dalla propria attività, con stanziamenti previsti dal bilancio di

Ateneo e da contributi erogati da soggetti esterni. I Regolamenti di Ateneo ne disciplinano la gestione economica e l'attività conto terzi.

2. Il Centro presenterà al Rettore annualmente una relazione sull'attività svolta. Nell'ambito dell'approvazione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, verificherà il permanere delle ragioni che ne hanno condotto all'attivazione.

#### **Articolo 4 – Struttura e funzioni**

1. Sono organi del Centro: il Direttore o Direttrice e la Giunta.
2. La Giunta è composta da sei membri, incluso il Direttore o Direttrice.
3. Il Direttore o Direttrice e la Giunta sono nominati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico su proposta del Rettore, scelti tra i docenti e ricercatori delle aree disciplinari attive nel Centro ed in maniera tale da garantire la presenza paritetica di docenti afferenti ai Dipartimenti di riferimento del Centro. A tal proposito, i suddetti Dipartimenti indicheranno ciascuno una rosa di cinque nomi.
4. Il Direttore o Direttrice esercita le seguenti funzioni:
  - a) rappresenta il Centro;
  - b) convoca e presiede la Giunta;
  - c) designa un vicario, tra i componenti la Giunta, che lo supplisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento;
  - d) relaziona la Giunta sulle linee politiche e sulle conseguenti azioni prospettate;
  - e) dà attuazione alle deliberazioni della Giunta;
  - f) assume decreti d'urgenza da sottoporre alla ratifica della Giunta nella riunione immediatamente successiva;
  - g) cura l'organizzazione e la gestione dell'attività di competenza;
  - h) coordina le modalità di comunicazione circa le attività del Centro;
  - i) promuovere e curare l'organizzazione e la gestione delle attività del Centro, vigilando in ordine all'osservanza delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti e del Codice etico e di comportamento;
  - j) sottoscrivere contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza, a seguito di finanziamenti o commesse esterne;
  - k) è responsabile della gestione del budget del Centro e sottoscrive le determinazioni di spesa secondo le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la Contabilità;
  - l) presenta la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro;
  - m) esercita tutte le altre funzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.Consiglio d'Amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura dell'indennità per tale carica.
5. La Giunta esercita le seguenti funzioni:
  - a) definisce e promuove le attività di ricerca, consulenza, formazione coerentemente con la missione del Centro;
  - b) stabilisce i criteri per l'accesso ai servizi forniti;
  - c) definisce la programmazione dell'attività e la destinazione delle risorse assegnate dall'Ateneo e da soggetti esterni;
  - d) approva contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività rientranti nella propria competenza, realizzate anche a seguito di finanziamento o commesse esterne in armonia con gli orientamenti espressi dal Senato Accademico ed in conformità con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - e) esercita tutte le attribuzioni che le sono demandate dalle vigenti disposizioni.Per il funzionamento della Giunta si applica quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo. In caso di necessità le riunioni della Giunta potranno essere svolte in modalità telematica ovvero con il collegamento telematico dei componenti impossibilitati ad essere presenti in sede.  
È prevista la partecipazione alle riunioni di un responsabile amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.
6. In considerazione dell'articolazione e specificità dell'attività che caratterizzano il Centro, si prevede la

costituzione di un Comitato di Coordinamento, composto dai docenti e ricercatori Responsabili di Laboratorio. Il Responsabile di ciascun Laboratorio è indicato dal Dipartimento di riferimento, scelto tra i docenti e ricercatori dei SSD che svolgono attività di ricerca sperimentale nel Laboratorio stesso. Nella fase di avvio del Centro, i responsabili sono individuati nei docenti e ricercatori che già svolgono questa funzione. Il Comitato di Coordinamento elegge tra i suoi membri un Coordinatore che rimane in carica per 3 anni. Il Comitato di Coordinamento ha funzioni consultive, e di valorizzazione del Centro; garantisce l'attuazione delle deliberazioni della Giunta, oltre a coordinare eventuali iniziative comuni a più laboratori. Il Responsabile di Laboratorio provvede al coordinamento delle attività svolte in ciascun Laboratorio.

#### **Articolo 5 - Laboratori e pertinenze del Centro**

1. Rientrano nella competenza del Centro i laboratori sperimentali dell'Ateneo e le relative attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti che collaborano con il Centro, così come congiuntamente individuate. Nella fase di avvio, sono interessati i laboratori e le attrezzature dei Dipartimenti di ingegneria (DIGIP e DISA) e le relative pertinenze di seguito indicate:
  - Laboratori dell'Edificio A e B di via Galvani, sede di Dalmine;
  - Laboratori siti in via 4 novembre, sede di Dalmine;
  - Laboratorio di Meccatronica, presso il Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso;
  - Laboratori, Via Pasubio,5 -Point – Dalmine.
2. I laboratori dei Dipartimenti di Ingegneria, attivi in spazi non di diretta pertinenza del Centro, possono chiedere di partecipare al Centro come "Laboratori Affiliati". In tale ruolo, potranno accedere ai servizi del Centro. In ogni caso, gli spazi di tali laboratori non rientrano tra le pertinenze del Centro stesso.

L'accesso è vincolato all'accettazione da parte del Centro, su deliberazione della giunta assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

#### **Articolo 6 - Finanziamento del Centro**

1. *Le attività e i servizi del Centro saranno finanziati con:*
  - *gli stanziamenti e risorse assegnate nel budget di Ateneo per il funzionamento generale;*
  - *gli stanziamenti assegnati dall'Ateneo per specifiche funzioni o progetti;*
  - *fondi assegnati dai Dipartimenti;*
  - *risorse derivanti dalla propria attività.*
2. Fondi di finanziamento possono provenire da Enti (MIUR, altri Ministeri, Regione Lombardia, Provincia, ...) derivanti da progetti specifici sviluppati dai Laboratori di Ingegneria e/o da progetti ai quali il Centro semplicemente partecipa come partner o come fornitore di servizi.
3. Fonti di finanziamento sono sicuramente le Aziende sia per quanto riguarda la realizzazione di prove di laboratorio e di attività conto terzi, sia per convenzioni stilate con le Aziende, sia per donazioni o simili.
4. Contributi diretti, o tramite passaggio attraverso l'Ateneo, al funzionamento o per l'acquisto di attrezzature dei Laboratori di Ingegneria possono derivare da attività svolte dal o nel Centro stesso per conto dei Centri di Ateneo nell'ambito di consulenze/progetti di ricerca che i Centri hanno avviato a favore di Aziende.
5. I finanziamenti attribuiti dall'Ateneo sono mirati al potenziamento delle attività di ricerca sperimentali in accordo a politiche e strategie di sviluppo del Centro, definite a livello di Ateneo e del Centro stesso e per finanziare le attività connesse con il soddisfacimento delle norme a livello di sicurezza e igiene sul posto di lavoro e al trattamento dei rifiuti.

#### **Articolo 7- Rapporti con i Dipartimenti e altri Centri di Ateneo**

1. Il Centro opera in stretta collaborazione con i Dipartimenti cui afferiscono i Docenti che operano nei Laboratori sperimentali. Tra il Centro e i Dipartimenti che vi collaborano saranno definiti degli accordi, che ne definiscano i rapporti, le strutture di ricerca messe a disposizione del Centro e l'elenco dei laboratori di pertinenza del Dipartimento la cui gestione dei servizi comuni è attribuita al Centro.

2. I Dipartimenti indicheranno i responsabili di ciascuno dei laboratori di propria pertinenza, nonché l'elenco dei docenti che vi svolgono attività di ricerca e formazione provvedendo ad informare il Centro delle variazioni intervenute.
3. Gli accordi potranno prevedere:
  - fondi assegnati dai Dipartimenti per le attività svolte presso il Centro a sostegno della ricerca sperimentale dei docenti ad essi afferenti e per le attività di didattica svolta dai laboratori nei corsi di laurea e dottorati di ricerca, a sostegno degli insegnamenti e dei dottorati di ricerca attivi nei Dipartimenti (tesi di Laurea e di dottorato)
  - un finanziamento annuale del Dipartimento per il funzionamento dei laboratori, la manutenzione delle attrezzature esistenti e l'acquisizione di nuove
  - una quota di finanziamento scambiata tra il Centro e i Dipartimenti derivante dai proventi dall'attività di ricerca svolta presso il Centro stesso.
4. Si potrà prevedere una quota di finanziamento da assegnare al Centro da parte dei Dipartimenti sui contratti che prevedono il coinvolgimento dei laboratori del Centro o ad esso affiliati; a tale proposito, il responsabile del contratto specificherà se l'attività sarà eseguita o meno all'interno o con l'ausilio del Laboratorio. La quota di finanziamento sarà comunque compresa nei limiti della trattenuta effettuata dai dipartimenti sui contratti e non ne determinerà un aumento.
5. Il Centro potrà riconoscere una quota della trattenuta operata sui propri contratti al Dipartimento di appartenenza del responsabile del contratto.
6. *I finanziamenti da contratti o progetti attivati attraverso il Centro potranno essere esposti, al fine della valutazione dell'attività, sia dal Centro che dai Dipartimenti di appartenenza dei docenti interessati. Nell'esporre tali finanziamenti il Centro certificherà, con una dichiarazione a firma del Direttore, le quote utilizzate per attività svolte per conto dei Dipartimenti o per l'attività dei docenti e ricercatori afferenti ai Dipartimenti stessi.*
7. *Gli accordi stipulati potranno prevedere la possibilità di usufruire dei servizi del Centro anche da parte di unità operative di ricerca dei Dipartimenti non attive nel Centro stesso, regolandone le condizioni di accesso. Analoghi accordi potranno essere concordati anche con gli altri Centri di Ateneo.*

## **Articolo 8- Servizi generali a sostegno dei Laboratori**

Il Centro perseguirà lo sviluppo delle strutture sperimentali di ricerca in modo da costruire una "visione" proiettata verso il futuro. Attuerà una struttura di coordinamento e di servizi per la ricerca in modo da garantire, mediante l'istituzione di servizi integrati, lo sviluppo delle attività, il substrato necessario ai gruppi di ricerca attivi e, allo stesso tempo, soluzioni gestionali di supporto alla ricerca, razionali ed efficienti.

### **8.1 Sistema di sicurezza e protezione nei laboratori**

Il Centro si impegnerà al rispetto della normativa e dei regolamenti interni sulla sicurezza.

Nell'ambito di un generale controllo delle attrezzature utilizzate nei laboratori, si procederà al controllo dello stato delle apparecchiature, al loro adeguamento e all'aggiornamento della documentazione ai fini della sicurezza, utilizzando i fondi a tale scopo stanziati dall'Ateneo.

### **8.2 Manutenzione delle apparecchiature**

Il Centro curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature presenti nei laboratori, utilizzate per i servizi di supporto interno e di prove conto terzi.

### **8.3 Officina di supporto**

Oggetto del Servizio Officina è la fornitura di servizi a sostegno dell'attività di ricerca svolta nel Centro. Il servizio sarà garantito da un contratto di servizio il cui gestore sarà individuato con apposita procedura di gara. Il capitolato definirà i termini del servizio sulla base delle esigenze del Centro.